



COMUNE DI POLICORO
PROVINCIA DI MATERA



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROPONENTE :

**AMMINISTRAZIONE COMUNALE
CITTA' DI POLICORO**

OGGETTO :

**LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE**

DESCRIZIONE :

CAPITOLATO D'APPALTO

DATA

luglio 2022

SCALA

Ufficio Tecnico Comunale

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Pietro LENCE

Il Progettista

TAVOLA

Nr.

10

COMUNE DI POLICORO

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(ai sensi dell'art. 43 del DPR 207/2010)

Oggetto: **LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE URBANIZZAZIONI NEL CIVICO CIMITERO COMUNALE DI POLICORO.**

Responsabile unico dei lavori
e dirigente del III settore tecnico:

Progettista
e direttore dei Lavori:

Responsabile della sicurezza
In fase di progettazione ed esecuzione:

PARTE PRIMA: **SCHEMA DI CONTRATTO** (art. 43 comma 1 del DPR 207/2010)

Art. 1_ Oggetto del contratto

Art. 2_ Capitolato speciale d'appalto

Art. 3_ Ammontare del contratto

Art. 4_ Disposizioni antimafia – Tracciabilità

Art. 5_ Clausola risolutiva espressa ex art. 3, co. 8, L. 13/08/2010, n. 136

Art. 6_ Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

Art. 7_ Penale per i ritardi

Art. 8_ Sospensioni o riprese dei lavori

Art. 9_ Oneri a carico dell'Appaltatore

Art. 10_ Contabilizzazione dei lavori

Art. 11_ Invariabilità del corrispettivo

Art. 12_ Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Art. 13_ Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale

Art. 14_ Collaudo delle opere

Art. 15_ Risoluzione del contratto

Art. 16_ Controversie

Art. 17_ Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

Art. 18_ Adempimenti in materia antimafia

Art. 19_ Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Art. 20_ Subappalto

Art. 21_ Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

Art. 22_ Responsabilità verso terzi e assicurazione

Art. 23_ Conferma delle Dichiarazioni dell'Impresa in sede d'offerta.

Art. 24_ Documenti che fanno parte del contratto

Art. 25_ Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Art. 26_ Elezione del domicilio – Foro competente

Art. 27_ Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Art. 28_ I.V.A.

Art. 29_ Trattamento dei dati personali

Art. 30_ Clausola di riservatezza – Adempimenti dell'appaltatore ex L. 196/2003

Art. 31_ Clausola finale

PARTE SECONDA: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO (art. 43 comma 3 del DPR 207/2010)

- PARTE SECONDA SEZIONE A: DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE LAVORAZIONI
- PARTE SECONDA SEZIONE B: DESCRIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1_ Oggetto ed ammontare dell'appalto

Art. 2_ Modalità di stipulazione del contratto

Art. 3_ Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili, Requisiti di partecipazione

Art. 4_ Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Art. 5_ Forme e principali dimensioni delle opere

Art. 6_ Criteri di aggiudicazione dei lavori

Art. 7_ Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Art. 8_ Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

Art. 9_ Consegna dei lavori e inizio dei lavori

Art. 10_ Andamento dei lavori

Art. 11_ Automezzi e macchine operatrici

Art. 12_ Sospensione – Ripresa e proroghe dei lavori

Art. 13_ Garanzie a corredo dell'offerta

Art. 14_ Cauzione definitiva

Art. 15_ Riduzione delle garanzie

Art. 16_ Copertura assicurativa a carico dell'impresa

Art. 17_ Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore

Art. 18_ Subappalto e cottimo

Art. 19_ Pagamento dei subappaltatori

Art. 20_ Requisiti di sicurezza del cantiere

Art. 21_ Trattamento dei lavoratori

Art. 22_ Direttore Tecnico di cantiere

Art. 23_ Direttore dei Lavori

Art. 24_ Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

Art. 25_ Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale

Art. 26_ Prezzi unitari – Revisione prezzi

Art. 27_ Variazione delle opere progettate

Art. 28_ Lavori non previsti – Nuovi prezzi

Art. 29_ Controlli – Prove e verifiche dei lavori

Art. 30_ Collaudi e indagini ispettive

Art. 31_ Danni di forza maggiore

Art. 32_ Definizione delle controversie

Art. 33_ Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti

Art. 34_ Osservanza delle leggi

PRESCRIZIONI TECNICHE ED ESECUTIVE

PARTE PRIMA

SCHEMA DI CONTRATTO

(ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010)

Appalto fra il **Comune di Policoro** (Stazione Appaltante/Committente) e l'Impresa_____ per l'esecuzione di alcune "*opere di urbanizzazione nel civico cimitero comunale*".

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede _____ innanzi a me _____ nato a _____ il giorno _____ e domiciliato per la carica in (qualifica) _____ (inserire Stazione Appaltante) _____ del _____ sono comparsi:

PER UNA PARTE – il **Comune di Policoro** con sede in p.za Aldo Moro n. 1, P.Iva :_____, nel presente Contratto denominato "Stazione Appaltante/Committente", rappresentata in questo atto dal dott. _____, nella Sua qualità di _____ del comune di Policoro.

E PER L'ALTRA PARTE - l'Impresa _____, di seguito per brevità denominata Impresa, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____ iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____.

PREMESSO

- che con DGC _____ è stato approvato il progetto esecutivo per alcune "opere di urbanizzazioni nel civico cimitero di Policoro"
- che il giorno _____ ebbe luogo, presso _____ la gara esperita mediante Procedura Aperta, per il conferimento in appalto dei lavori per un importo a base d'asta di euro 80.933,31 (ottantamilanovecentotrentatrè/31) oltre

a euro 3.709,26 (tremilasettecentonove/26) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____ oltre a euro 3.709,26 per oneri per la sicurezza, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____%,

- che l'impresa ha presentato la documentazione prescritta dal disciplinare di gara;

- che il comune di Policoro ha aggiudicato definitivamente l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa.

Per quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1_ **Oggetto del contratto**

Il comune di Policoro, affida in appalto all'Impresa _____ che, accetta senza riserva alcuna, "l'esecuzione dei lavori di alcune opere di urbanizzazione nel civico cimitero di Policoro".

L'Impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 2_ **Capitolato speciale d'appalto**

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice degli Appalti Pubblici nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto facente parte integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, e alle condizioni di cui alla determinazione di approvazione del progetto esecutivo n. _____ del _____ nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Fanno altresì parte del contratto i documenti espressamente riportati all' art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3_ Ammontare del contratto

Il prezzo netto dell'Appalto è stabilito nella somma di € _____ (euro _____/__) corrispondente all'importo offerto in sede di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari ad € 3.709,26 (euro tremilasettecentonove/26).

Il contratto è stipulato "corpo".

Ove si rendesse necessario stabilire nuovi prezzi per lavorazioni non contemplate nel progetto originario si farà riferimento nell'ordine:

- Prezzario ufficiale del Provveditorato delle OO.PP. della Regione Basilicata in vigore (già pubblicati) al momento delle lavorazioni;
- Concordamento bonario tra l'Impresa e la Direzione Lavori;

In entrambi i casi i suddetti nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta medio formulato dall'Impresa in fase di gara.

Il pagamento dei lavori a corpo avverrà nelle modalità specificate all'art. 24 del C.S.A.

Art. 4_ Disposizioni antimafia – Tracciabilità

L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n°187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. ovvero a tutte le prescrizioni di Legge ed obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010.

Per consentire alla Committente la verifica di cui all'art. 3, comma 9 della L. 136/10 e ss.mm.ii., l'Appaltatore, entro due giorni lavorativi dalla richiesta della Stazione Appaltante, dovrà fornire alla stessa copia dei contratti sottoscritti dai subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Art. 5_ Clausola risolutiva espressa ex art. 3, co. 8, L. 13/08/2010, n. 136

L'inosservanza di quanto previsto dal precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, nel caso in cui l'Appaltatore, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Rimane fermo l'obbligo dell'Impresa aggiudicataria di risarcire tutti i danni patiti dalla committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

Art. 6_ Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro e non oltre XX giorni dalla stipula del presente contratto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (diconsi sessanta) naturali e lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 7_ Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al precedente comma e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

Art. 8_ Sospensioni o riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi,

compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal DPR 207/2010 e dal D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

A seguire, si rimanda a quanto riportato all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 9_ Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per Legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere è assunta dal sig. _____ in qualità di _____, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al comune di Policoro il nominativo del soggetto incaricato e le eventuali modifiche.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 27 del presente contratto.

7. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto e quanto riportato nelle PRESCRIZIONI TECNICHE ED ESECUTIVE facente parte integrante del citato C.S.A.

Art. 10_ **Contabilizzazione dei lavori**

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. L'importo sopra specificato resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.

Il relativo Computo Metrico Estimativo anche se facente parte del Progetto Esecutivo è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché l'elenco prezzi unitari del Progetto Esecutivo relativo alle singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dal presente CSA, ossia costituiscono l'elenco dei prezzi unitari limitatamente e ai soli fini della valutazione di eventuali varianti richiesta dalla Stazione Appaltante o dalla D.L..

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per

farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui alla tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 11_ Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 12_ Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

Si rimanda a quanto riportato all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 13_ Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona aeroportuale

L'Impresa si impegna e si obbliga a garantire lo svolgimento della normale attività cimiteriali, di tutte le attività connesse, nonché del parcheggio, sosta e movimentazione dei mezzi utili al normale funzionamento del cimitero civico; in particolare si fa riferimento al contenimento dei rischi d'inquinamento ambientale (polvere, rumore, vibrazioni, ecc) e di riduzione dei livelli standard di servizio e di sicurezza (safety & security) da assicurarsi nell'intero sedime del civico cimitero comunale in ottemperanza, anche alle disposizioni della Direzione dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza in fase d'Esecuzione, assumendosi ogni e qualsiasi onere conseguente all'interruzione dell'operatività a causa dell'esecuzione delle opere di cui è aggiudicatario, senza nulla a pretendere.

L'Impresa appaltatrice dichiara altresì di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area cimiteriale.

I lavori dovranno essere condotti in presenza ed in concomitanza dell'esercizio dell'attività cimiteriale.

Art. 14_ Collaudo delle opere

1. Il certificato di collaudo è emesso da apposito collaudatore Commissione nominato dal comune di Policoro entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15_ Risoluzione del contratto

1. il comune di Policoro ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 oltre che nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi elencate nel bando e nel disciplinare di gara;
- m) mancato adempimenti di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali.

2. Clausola di autotutela

- Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione Appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11 comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.;
- Il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.

- Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge n.136 del 13.08.10 e ss.mm.ii., il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, la violazione delle disposizioni di cui alle disposizioni normative.
- L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 16_ **Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute al Tribunale di Matera.

Art. 17_ **Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 4 del D.P.R. 207/2010.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il comune di Policoro, effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 18_ Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del DLgs 08/08/94, n.° 490 e del DPR 03/06/98, n.° 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31/05/65, n.° 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del DPR n° 252 del 1998, rilasciata in data _____ al n° _____ dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ ai sensi dell'art. 6 del citato DPR.

Art. 19_ Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Vengono riportati gli obblighi delle figure coinvolte nell'appalto con i relativi riferimenti di legge sotto riportati

RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. N°81 del 09 Aprile 2008 e ss.mm.ii.:

Art. 90 Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori;

Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione;

Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

Art. 93 Responsabilità del Committente o del responsabile dei lavori;

Artt. 20, 78 Obblighi dei lavoratori;

Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi;

Art. 19 Obblighi del preposto;

Artt. 18, 96, ecc. Obblighi dei datori di lavoro;

Art. 25 Obblighi del Medico Competente;

L'Impresa aggiudicatrice ha depositato presso la stazione Appaltante nel rispetto dei contenuti definiti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, art. 88 e seguenti, la DOCUMENTAZIONE GENERALE prevista per legge, che comprende:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, munita di dicitura antimafia;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008,
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisorie,
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori,
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario,
- f) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza,
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto legislativo 81/2008
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008,
- i) documento unico di regolarità contributiva,
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/2008,
- m) l'accettazione del cronoprogramma dei lavori fornito dalla stazione Appaltante;
- n) un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 96 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto ai sensi dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- o) l'attestazione dell'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs. 81/2008;
- p) l'attestazione dell'organico medio annuo dell'art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. 81/2008; ed ogni altro documento previsto per legge così come riportato nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, art. 88 e seguenti.

1. L'Impresa deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori e/o al Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
2. Qualora in cantiere si prevede la presenza di più imprese, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore per la Sicurezza nella fase Esecutiva, elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 20_ **Subappalto**

Si rimanda a quanto riportato all'art.18 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai servizi, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n.136 del 13.08.10, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con Legge 17/12/2010, n. 271.

La stazione appaltante si riserva, comunque, di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei subcontratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario, ovvero al divieto del subcontratto.

Art. 21_ **Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. Giusto quanto prescritto dall'art. 14 del C.S.A., a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha

prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza fidejussoria n° _____ per euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al _____.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. Detta garanzia, prelieve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato collaudo provvisorio e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 123 del D.P.R. 207/2010.

Art. 22_ Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il comune di Policoro da ogni responsabilità al riguardo.

2. Per la disciplina delle coperture assicurative si rimanda a quanto riportato dall'art.13 all'art. 17 del C.S.A..

Art. 23_ Conferma delle Dichiarazioni dell'Impresa in sede d'offerta

In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 24_ Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del comune di Policoro i documenti di cui all' art.7 del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 25_ Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti, e successive modifiche e integrazioni, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010) e il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., le leggi regionali per le parti vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 26_ Elezione del domicilio – Foro competente

L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Policoro, presso il comune di Policoro.

Resta anche contrattualmente stabilito che il tribunale competente è esclusivamente quello di Matera per qualunque controversia possa insorgere tra il comune di Policoro e l'Impresa aggiudicataria.

Art. 27_ Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di Legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.

Art. 28_ I.V.A.

L'Impresa prende atto che ai fini fiscali trattasi di lavori non imponibili ad IVA ai sensi dell'art.9, comma 2, *giusta dichiarazione del Committente*, del DPR n.633/72 così come modificato nell'art.3 comma 13 D.L. 27/04/1990 n.90, convertito con L. del 26.06.1990, n.165.

Art. 29_ Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.

Titolare del trattamento è il comune di Policoro, con sede in p.za A. Moro n. 1, 75025, Policoro (Mt).

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 30_ Clausola di riservatezza – Adempimenti dell'appaltatore ex L. 196/2003

1. L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

Art. 31_ **Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Policoro, lì _____

Il comune di Policoro

il legale rappresentante

PARTE SECONDA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(ai sensi dell'art. 43 comma 2 del DPR 207/2010)

PARTE SECONDA SEZIONE A: **DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE LAVORAZIONI**

CAPO I: DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato, ha per oggetto *“ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CIVICO CIMITERO COMUNALE DI POLICORO”*.

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- Realizzazione degli scivoli per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle aree del civico cimitero comunale così come individuate nella tavola 4.
- Realizzazione della pavimentazione in masselli autobloccati nelle aree del civico cimitero comunale così come individuate nelle tavole 5, 6 e 7.

Le forme e dimensioni da assegnare alle opere progettate sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

In caso di danneggiamento di qualsiasi tipo l'intervento di ripristino sarà a carico unicamente dell'Appaltatore ivi compreso il risarcimento del danno.

CAPO II - DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

TERMINI DI ESECUZIONI E PENALI.

Art. 1_ Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di "ALCUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL CIVICO CIMITERO DI POLICORO"

L'importo complessivo dei lavori dato a corpo ammonta a € _____ (diconsi _____), di cui oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a € 3.709,26 (diconsi tremilasettecentonove/26). L'importo dei lavori posti a base d'asta è definito come indicato nella seguente tabella "A":

Tabella A

a) LAVORI A CORPO	€
a1) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€
Importo dei lavori soggetti a R.A. (a - a1)	€

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto per le OO.PP., rispetto all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Si ribadisce che l'appalto sarà affidato a corpo. Pertanto:

- a) le quantità delle voci contenute nel computo metrico devono ritenersi solo indicative, essendo onere dell'offerente verificare le quantità di ciascuna voce di lavoro;
- b) ogni lavorazione che non dovesse essere espressamente indicata nel computo metrico, ma che sia necessaria per dare il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte ed in ogni sua parte, deve ritenersi inclusa nel prezzo di appalto.

Art. 2_ Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo".

L'importo dei lavori a corpo, di cui all'articolo 1, come determinato in sede di gara dall'offerta complessiva, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Ai sensi dell'art.133 commi 2 e 3 del Codice dei LL.PP., non e' ammessa la revisione dei prezzi e non si applica l'art.1664 cod. civ., trovando invece applicazione il prezzo chiuso.

Art. 3_ Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili – Requisiti.

Categoria prevalente: *OG1: “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI”* – Costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia, occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità.

CATEGORIA PREVALENTE	INC %	IMPORTO	TIPOLOGIA		QUALIFICA
OG 1 edifici civili e industriali	100 %		prevalente		si

Le imprese interessate dovranno possedere, pena esclusione:

1. qualificazione alle categorie di opere generali e specializzate di cui al D.P.R. 207/2010 in precedenza indicata;
2. qualificata esperienza di settore, comprovata mediante produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia certificati di regolare esecuzione, o documentazione equivalente, rilasciata da enti committenti e relativa a pari lavorazioni eseguite, nell'ultimo quinquennio.

Art. 4_ Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono indicate nella seguente **tabella “B”**, allegata e parte integrante e sostanziale del contratto.

TABELLA B

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI		
DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI	IMPORTI	INCIDENZA
SCAVI E DEMOLIZIONI		
MASSETTI E SOTTOFONDI		
PAVIMENTAZIONI E CORDOLI		
ONERI SICUREZZA		
TOTALE LAVORI		

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000 per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010), previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.

La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.

Art. 5_ Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, elencate all'art.1, risultano specificate nel computo metrico e negli elaborati di progetto, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Nota di Responsabilità: le misure e le quote indicate negli elaborati grafici di progetto sono da verificare in cantiere da parte dell'Impresa Esecutrice, che se ne assume la responsabilità. L'inizio dei lavori presuppone la tacita approvazione da parte dell'Impresa Esecutrice della presente nota.

Art. 6_ Criteri di aggiudicazione dei lavori

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene mediante procedura aperta da effettuare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato: mediante ribasso dei lavori posto a base di gara.

La ditta aggiudicataria può svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.

Art. 7_ Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), ancorché non materialmente allegati:

ELABORATI DESCRITTIVI:

ELABORATI GRAFICI:

Ai suddetti elaborati si aggiungono:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010), per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il Piano Operativo di Sicurezza (POS), redatto dall'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 131, del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- o il computo metrico estimativo;
- o le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del D.Lgs 163/06;
- o la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di

riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del c.c.

Art. 8_ **Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto**

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore da altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori e consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- o aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- o di avere preso piena e perfetta conoscenza dei documenti che formano parte integrante dell'appalto;
- o di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere, nonché al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto

della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.

- o di avere accertato le condizioni di viabilità e di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- o di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- o di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- o di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- o di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell' Appaltatore.
- o di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;
- o di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Art. 9_ Consegna dei lavori e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla

predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dagli artt. 153 e ss. del D.P.R. 207/2010.

È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo 153 del D.P.R. 207/2010; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto; Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici, comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 15 dalla data del verbale di consegna, fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà all'approvazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase

di Esecuzione una proposta di programma operativo dettagliato (tipo diagramma di Gantt, Pert o simili) per l'esecuzione delle opere, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di Legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi 90 giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di

recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.

Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i 90 (novanta) giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate

tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei Lavori e l'Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione Lavori, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati, come da cronoprogramma di progetto, in giorni _____ lavorativi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, ***per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale. Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni _____ a partire dalla data di consegna, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.***

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall' Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei Lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell' Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione Appaltante.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate all'art. 155 del D.P.R. 207/2010.

Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 3 del D.P.R. 207/10 e dell'articolo 91 comma 5, e dell'articolo 141 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10_ Andamento dei lavori

Le lavorazioni dovranno essere eseguite esclusivamente negli orari concordati con la Stazione Appaltante e la impresa che gestisce il cimitero comunale, nel corso di una riunione da convocarsi a margine del processo verbale di consegna dei lavori.

Al fine di garantire l'assenza di interferenze e l'incolumità del personale coinvolto nella gestione del civico cimitero ovvero di tutti gli utenti in transito per il civico cimitero, le attività saranno eseguite secondo il Piano di Sicurezza redatto in conformità a quanto stabilito dal DPR 207/2010 e del DPR 280/81.

L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre

l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I lavori saranno comunque eseguiti nel rispetto del **cronoprogramma** (Tavola 10), predisposto come da progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato o integrato, previo ordine di servizio della Direzione Lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi (eccezion fatta per l'Aeronautica Militare), in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n.81/08 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In genere resta comunque facoltà dell'appaltatore sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Pubblica Amministrazione.

Inoltre è fatto obbligo assoluto all'Appaltatore di eseguire le lavorazioni nel pieno adempimento delle seguenti prescrizioni:

1. garantire l'agibilità del civico cimitero, al fine di minimizzare tutti i "rischi d'interferenza" tra lavorazioni ed infrastrutture, operatività ed utenti del civico cimitero;
 2. assicurare la accessibilità alle cappelle gentilizie private anche durante le lavorazioni mediante tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza degli utenti e dei lavoratori così come indicato nel Piano di Sicurezza; in tutti i casi, non è ammesso che i materiali e le attrezzature fuoriescono dalle delimitazioni di cantiere; a tal fine l'Appaltatore deve garantire un presidio costante delle aree;
 3. predisporre la segnaletica antinfortunistica come previsto dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Qualora l'area di cantiere, nel corso delle lavorazioni, modifichi i flussi degli utenti in transito, dovrà prevedersi l'installazione di adeguata segnaletica di deviazione sia orizzontale che verticale, ben visibile;
 4. prevenire l'emissioni di polveri, scintille, fumi, odori e rumori all'interno del civico cimitero;
 5. garantire la transitabilità in sicurezza degli utenti in cimiteriali, sia nel corso delle lavorazione che al termine delle stesse.
 6. garantire tempestivamente, lo sgombero dell'area di lavoro da attrezzature e materiali di qualunque genere, effettuando un'accurata pulizia dell'area in modo che la stessa sia immediatamente utilizzabile dopo il rilascio.
- Qualora l'Appaltatore si trovi nelle condizioni di non rispettare le prescrizioni di cui sopra, sarà ritenuto direttamente responsabile di eventuali ricadute sui livelli di servizio cimiteriali, qualificando come tali anche gli eventi di mancato ripristino dei luoghi interessati dalle lavorazioni al termine delle medesime.

Art. 11_ Automezzi e macchine operatrici

1. Tutti i mezzi d'opera da impiegare nell'esecuzione delle prestazioni dovranno essere in linea con le più moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d'arte le lavorazioni richieste, ad elevata produttività, perfettamente funzionanti ed in ottime condizioni.
2. Le macchine operatrici saranno rifiutate dalla Direzione dei Lavori nel caso non rispondano ai seguenti requisiti, oltre a quanto specificato nelle Prescrizioni Tecniche ed Esecutive:

- Essere dotati di Carta di Circolazione Aggiornata;
- Essere dotati di Assicurazione RCT in corso di validità.

5. Copia della Carta di Circolazione di ciascun automezzo o macchina operatrice impiegata dovrà essere trasmessa prima dell'inizio dei lavori alla Direzione Lavori.

6. Per gli automezzi o le macchine operatrici non di proprietà dell'appaltatore, questo è tenuto a fornire alla Direzione Lavori copia di tutta la documentazione riguardante i relativi noli a caldo e a freddo.

SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

Art. 12_ Sospensione – Ripresa e proroghe dei lavori

La Direzione Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 159 del D.P.R. 207/2010 secondo le relative disposizioni contenute nell'art. 158 del D.P.R. 207/2010.

Cessate le cause della sospensione, la Direzione dei Lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale. L'Appaltatore che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni alla Direzione dei Lavori perché provveda alla ripresa dei lavori stessi.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spetterà all' Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore e trasmessi al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione Appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Le eventuali sospensioni illegittime sono regolate e normate dall'articolo 160 del D.P.R. 207/2010. Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da

comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 159 del D.P.R. 207/2010).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Amministrazione Appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell' Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 13_ **Garanzie a corredo dell'offerta**

In base all'art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., comma 3, 4, 5 l'Impresa dovrà disporre di una **fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo dei lavori** al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla **cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.**

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 14_ **Cauzione definitiva**

Al momento della stipulazione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire una **garanzia fideiussoria nella misura del 10% sull'importo dei lavori**, secondo quanto disposto dall'art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

In caso di ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso, secondo quanto disposto dall'art. 129 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'Amministrazione Appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

In caso di varianti in corso d'opera, per effetto di successivi atti di sottomissione, che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, l'Impresa dovrà provvedere, in caso di aumenti, a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

Art. 15_ Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia di cui all'art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per l' Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma precedente.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art. 16_ **Copertura assicurativa a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

2. Tale copertura dovrà prevedere l'estensione di garanzie alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei lavori, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà terzi operanti nel sedime cimiteriale.

3. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto e, quindi, cessa al termine del previsto periodo di garanzia e manutenzione e dovrà prevedere l'indennità della stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi di manutenzione, eventuale sostituzione o rifacimento.

4. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

5. La polizza di cui al precedente comma dovrà essere accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in

assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta.

6. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 17_ **Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Capitolato Generale d'Appalto (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010), nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell' Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- il cantiere deve essere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compreso la recinzione delle aree interessate dai lavori con l'uso delle delimitazioni di cantiere più appropriate al tipo dei lavori da eseguire e alla zona interessata, il tipo di recinzione e/o di delimitazione delle attività di cantiere deve essere scelta in relazione ai requisiti peculiari del civico cimitero e dell'area interessata, e può essere variata durante il corso dei lavori, qualora a giudizio delle figure titolate della Stazione Appaltante, intervengano fattori che ne richiedano una implementazione;
- l'allestimento e l'attrezzatura del cantiere deve essere adeguato all'entità delle opere, con tutte le attrezzature necessarie per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori, riducendo al minimo i disagi a terzi;
- i tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, i materiali ed opere provvisori, ecc., necessari alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori comprese le spese per il personale e gli strumenti;
- ogni e qualsiasi opera, predisposizione, apprestamenti, accorgimenti o indicazioni, inerenti all'igiene e alla sicurezza del lavoro, dovendosi l'appaltatore attenere in materia, a tutte le disposizioni della Legge e dei regolamenti vigenti in materia.

- la dotazione di equipaggiamenti personali per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle norme, in aree soggette a particolari rischi;
- L'approntamento delle opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi gli oneri del montaggio, dello sfido e dello smontaggio e dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria.
- La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, tettoie, scalette e comunque di tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere i passaggi pubblici ed assicurare l'utilizzo delle cappelle gentilizie private in totale sicurezza anche durante l'esecuzione dei lavori;
- La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti, oltre ad assiti, sbarramenti, cavalletti, coni, birilli, piastrine, e quant'altro necessario, come meglio indicato dalla Direzione dei Lavori, per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, evitare danni ad altre opere esistenti, nonché per preservare i veicoli in transito;
- La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengono arrecati a proprietà pubbliche e/o private od a persone sollevando l'Amministrazione appaltante, la Direzione dei lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità;
- Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione appaltante garantendo il perfetto espletamento di tali operazioni. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi; in caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, restandone sollevata sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei lavori ed il personale di sorveglianza;

- la pulizia quotidiana e continua, senza interruzioni, dai residui prodotti dalle lavorazioni effettuate in corrispondenza delle cappelle gentilizie e delle vie di transito del cantiere compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- il trasporto a discarica e l'allontanamento, di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, compresa la prevista certificazione di avvenuto conferimento c/o discarica autorizzata, compreso ogni eventuale onere economico;
- la protezione con mezzi idonei ed approvati dal Committente di apparecchi, strutture o impianti sui quali, a giudizio della Direzione Lavori, le polveri ed i detriti possano arrecare danno o i particolari lavori arrecare pregiudizio. Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel TU sulla sicurezza 81/08 restando sollevati da ogni responsabilità la Stazione Appaltante ed il personale da essa preposto alla direzione e alla sorveglianza dei lavori. I segnali dovranno uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni vigenti;
- i tempi morti in caso di interruzione forzata dei lavori per causa di forza maggiore incluse le reali esigenze tecnico-operative;
- gli accessori di montaggio ed i materiali di consumo;
- il prelievo, la conservazione, la trasmissione, nonché l'esecuzione di prove di campioni dei materiali impiegati ad un laboratorio ufficiale;
- fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali, mezzi d'opera e prestazioni di mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori, compresa la sorveglianza degli stessi, franchi di ogni spesa per imballo, trasporto, dogana, imposte, ecc.;
- eventuale sollevamento in alto e montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
- custodia ed eventuale immagazzinaggio dei materiali forniti;
- ove occorrente, provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e parti di impianto esistenti, compreso l'eventuale trasporto in magazzino e la messa a dimora temporanea, al fine di proteggerli da deterioramento e da danni. Ovviamente è da intendersi compresa la successiva posa in opera dei materiali ed apparecchiature rimossi.

- la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari allo svolgimento del servizio e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per l'esecuzione dell'appalto. Il tutto dovrà essere conforme alle norme antinfortunistiche vigenti. La Direzione Lavori può obbligare senza alcuna richiesta aggiuntiva di oneri tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori in sicurezza.
- i rischi derivanti dai trasporti di cui ai precedenti punti;
- prove e collaudi delle opere in conformità delle norme relative alla realizzazione degli stessi e tutti gli adempimenti e spese nei confronti di Enti e/o Associazioni aventi il compito di esercitare controlli e collaudi di qualunque genere;
- la sorveglianza dei lavori onde evitare danni e/o manomissioni da parte di estranei ai lavori, intendendo sollevata la Stazione Appaltante da ogni controversia in merito al verificarsi di tali circostanze;
- la messa a disposizione della Stazione Appaltante degli apparecchi di controllo e della mano d'opera necessaria alle misure, prove e verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori;
- dotazione, per ciascun addetto ai lavori, di tesserini di identificazione con fotografia, qualifica, nome e cognome;
- Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- chiunque debba essere adibito, anche occasionalmente, alla guida di veicoli nelle aree operative del civico cimitero comunale deve possedere la patente di guida in corso di validità, dovrà essere autorizzato al transito dalla Direzione lavori .
- La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito indicato dalla Direzione dei lavori di uno o più cartelli indicatori delle dimensioni minime di m 1,00 (larghezza) x 2,00 (altezza); tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e decoroso aspetto e devono essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei lavori. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato alla Circolare del Ministero per i Lavori Pubblici 1° giugno 1990, n.1729/UL con indicati anche, secondo il disposto dell'art.

18, comma 6, della Legge n.55/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il nominativo della Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi del Progettista, del Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori nonché di tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati relativi all'iscrizione delle stesse all'albo nazionale dei costruttori o alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, nei casi in cui sia sufficiente. Per la mancanza od il cattivo stato di uno o più cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una multa di € 50,00 ed una penale giornaliera di € 10,00 dal giorno della contestata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione e l'importo della multa e della penale sarà addebitato sul primo certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza;

- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori;

- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;

- l'immediato sgombero delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione Lavori;

- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;

- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore;
- l'esecuzione presso gli Istituti incaricati ovvero di laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione Appaltante, di tutte le prove e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera – prove finali e di collaudo);
- l'eventuale conservazione, dei campioni muniti di sigilli e firme della Direzione Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione Lavori, corrispondente ad ogni stato di avanzamento nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione Lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere, qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere stesso;
- provvedere alla eventuale bonifica da ordigni nell'area interessata dai lavori, non oggetto di precedenti interventi, a propria cura e spese;
- ogni eventuale onere di conferimento alla discarica di qualsiasi materiale di risulta;
- tutto quanto in genere occorre per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i lavori;

□ ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Stazione Appaltante;

□ Il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;

□ la comunicazione alla Direzione dei lavori, quindicinalmente a decorrere dal primo sabato successivo alla consegna dei lavori, delle seguenti notizie statistiche sull'andamento dei lavori:

a) lavoro eseguito nella quindicina;

b) giorni della quindicina in cui non si è lavorato e cause relative.

□ la mappatura, su grafici a scala adeguata, per quanto attiene tutte le lavorazioni su ambiti parziali (dismissioni a tratti, interventi puntuali, applicazione di sovrapprezzi) e per le quali necessita l'approvazione della D.L.

□ la predisposizione dei disegni contabili a scala adeguata e relativa documentazione fotografica da allegare alla contabilità dei lavori in formato dxf o dwg per i disegni e jpeg per le fotografie;

□ le spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;

□ le spese e l'assistenza per i collaudi tecnici ordinati dall'Amministrazione appaltante e/o dalla Direzione dei lavori;

□ la predisposizione del piano operativo di sicurezza (POS); il piano dovrà essere trasmesso all'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data di aggiudicazione degli stessi;

□ tutti gli eventuali accorgimenti e precauzioni per la salvaguardia dei manufatti e degli ambiti non interessati dalle lavorazioni

□ giorni della quindicina in cui non si è lavorato e cause relative.

□ Il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;

- l'assunzione, ove l'Appaltatore non ne abbia titolo, di un tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo di categoria quale direttore tecnico del cantiere; il nominativo ed il domicilio del direttore tecnico del cantiere devono essere comunicati alla Direzione dei lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
- il rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai OO.PP. di cui al D.P.R. 11 febbraio 1991, n. 197;
- all'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Ispettorato del lavoro;
- assumere l'obbligo di accettare che la esecuzione delle opere sia oggetto di monitoraggio in seno ai "Protocolli di legalità" sottoscritti tra Enti ed Istituzioni nazionali, regionali e provinciali per prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata.

La comunicazione di cui sopra, dovrà indicare la ragione sociale e la sede legale della ditta e/o del fornitore, nonché l'importo della commessa e deve essere resa all'Amministrazione Appaltante entro 60 giorni dalla firma del verbale di consegna lavori.

- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e negli eventuali compensi a corpo di cui all'art. 1 del presente Capitolato; detti compensi a corpo sono fissi ed invariabili, essendo soggetti soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale;
- Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Stazione Appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri, rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica;

□ A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell' Appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione Appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Appaltatore verso gli aventi diritto. Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'Appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull' Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione al personale di sorveglianza dell'Amministrazione Appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali:

cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua e quanto altro. Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino – ubicazione e profondità – all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, questa Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 18_ Subappalto e cottimo

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Appaltante o per scadenza dei termini indicati dall'art. 18, comma 9 della L.55/1990, a tutte le lavorazioni a qualunque categoria appartengano tra quelle indicate all'art. 3 del presente Capitolato, tranne che per la categoria prevalente la cui quota parte subappaltabile non dovrà in ogni caso essere superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

2) che l'Appaltatore provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

A tal riguardo, l'Appaltatore:

- si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge n.136 del 13.08.10, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con Legge 17/12/2010, n. 271;

- si obbliga a comunicare, alla stazione appaltante l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali i noli e le forniture, nonché le

modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;

- dichiara di essere consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non verranno concesse;

- si obbliga a collaborare con le forze di polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti-furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

- si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non verranno concesse;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub-Appaltatore dei requisiti di cui al punto 4;

4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione Appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del sub-Appaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subAppaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'Appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione Appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore, secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione dei lavori pubblici;

2) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R.

252/1998.

L'Amministrazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:

- ☐ trasmettere alla stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;
- ☐ trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;
- ☐ praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dalla legge 415/1998 e dell'art. 34 del D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La Stazione Appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto, per cui l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori, sollevandola da ogni pretesa

dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominati vi di tutte le imprese subappaltatrici.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

- che l'importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro;
- che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

L'Appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 L. 23 ottobre 1960, n.1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest'ultimo corrisponda un compenso all' Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Art. 19_ Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l' Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 20_ Requisiti di sicurezza del cantiere

L'Appaltatore, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere saranno tenuti al rispetto della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro secondo quanto disposto dal D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i., che è da applicarsi integralmente, in quanto i lavori in oggetto rientrano tra quelli previsti dal Decreto stesso. In base a quest'ultimo, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di comunicare i nominativi del "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza" ed del "Responsabile dei lavori".

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l' Appaltatore redige e consegna alla Stazione Appaltante:

- 1) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Generale di Sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 2) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dell'eventuale Piano Generale di Sicurezza di cui al punto precedente.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione Appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell' Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'Impresa appaltatrice quanto l'Appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs n.81/08 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse. Il Piano Operativo di Sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione Appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista. A pena di nullità del contratto di appalto, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Generale di Sicurezza nonché il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell' Appaltatore previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei Piani di Sicurezza.

L'Amministrazione Appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 81/08. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del settore LL.PP.), Responsabile dei lavori (Responsabile del Procedimento), Coordinatore per la

Progettazione, Coordinatore per l'Esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'Impresa Appaltatrice (ovvero il Datore di Lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. n.81/08 e s.m.i..

L'Amministrazione Appaltante, tramite il Responsabile dei lavori, dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori e qualora prevista, la notifica conforme all'art. 99 del D.Lgs.81/08; una sua copia dovrà essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza nonché il fascicolo dell'opera dovranno essere messi a disposizione, a cura della Stazione Appaltante, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'Impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

I relativi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. sono determinati in euro _____ (_____) ed è posto a carico dell'Appaltatore e non sono soggetti a ribasso d'asta.

I partecipanti alla procedura d'appalto dovranno indicare che hanno tenuto conto, nella stesura della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti.

Art. 21_ **Trattamento dei lavoratori**

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente Capitolato.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore Tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione Appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 23_ Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurative antinfortunistici.

Il Direttore dei Lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei Lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore Tecnico di cantiere.

Il Direttore dei Lavori, infine, ai sensi dell'art.118, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi

previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Art. 24_ Criteri contabili per la liquidazione dei lavori [Valutazione dei lavori a corpo]

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. L'importo sopra specificato resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.

Il relativo Computo Metrico Estimativo anche se facente parte del Progetto Esecutivo è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché l'elenco prezzi unitari del Progetto Esecutivo relativo alle

singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dal presente CSA, ossia costituiscono l'elenco dei prezzi unitari limitatamente e ai soli fini della valutazione di eventuali varianti richiesta dalla Stazione Appaltante o dalla D.L..

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella " B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui alla tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 25_ Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Conto finale

L'Amministrazione Appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi della L. 28 maggio 1997, n.140 che ha convertito in legge l'articolo 5, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997n.79.

Il pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione a saldo per lavori eseguiti entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori consegnati in perfetta regola d'arte e Collaudo Finale nonché previa accensione della polizza di cui all'art.125 DPR 207/10 e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo e collaudo. Si precisa che la relativa fattura dovrà pervenire al comune di Policoro in tempo utile per procedere ai pagamenti. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art.1666, comma 2 del codice civile, secondo quanto disposto dall'art.141, comma 9 del D.Lgs. n.163/06.

In sede di liquidazione dello stato finale, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 3 comma 8 del D.Lgs. 14 agosto 199n.494 e s.m.i. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della Ditta Appaltatrice che per la/e dittasubappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione dello stato finale, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti la Stazione Appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 26_ Prezzi unitari – Revisione prezzi

I prezzi unitari delle lavorazioni inserite nel presente appalto sono indicati nell'Elenco Prezzi.

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 163/06 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (art.133 comma 3 - D.Lgs. 163/06).

Art. 27_ Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La Stazione Appaltante, tramite il Direttore dei Lavori, potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ai punti a), b), c), d) ed e) e dal DPR 207/2110; senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato

autorizzato per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione Appaltante.

Il Direttore dei Lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" allegata al capitolato speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 28_ Lavori non previsti – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco prezzi, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con apposito verbale di concordamento, attenendosi alle voci di prezziario ufficiale regionale vigente al momento della gara, ovvero secondo le regole stabilite dall'articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di Commercio o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Infine, ai sensi dell'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 e segg., art. 133, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma successivo, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

CONTROLLI

Art. 29_ Controlli – Prove e verifiche dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine

perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare, secondo i modi di rito e sui documenti contabili previsti dalla normativa, riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto interruttivo o

sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 30_ **Collaudi e indagini ispettive**

Tutte le opere oggetto dei lavori dovranno essere sottoposte in fase conclusiva a collaudo tecnico e amministrativo.

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori ottemperando alle disposizioni di cui all'art. 141 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

Le operazioni di collaudo si concluderanno con la verbalizzazione del certificato di collaudo finale.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumere carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi (art. 141 comma 3 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l' Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell' Appaltatore il ripristino

delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art.1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (art. 141 comma 10 D.Lgs. 163/06) Il collaudo e la certificazione di agibilità delle opere in appalto sono effettuate ad opera di apposita Commissione di Collaudo e Agibilità nominata dalla Stazione Appaltante; la nomina della commissione può avvenire o all'inizio dei lavori, o in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 141 comma 7 D.Lgs. 163/06.

MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 31_ Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165 D.P.R. 207/2010).

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 166 D.P.R. 207/2010; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell' Appaltatore.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta Appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 32_ Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 comma 5 del D.Lgs. 163/06, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni

dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal comma 1 dell'art.241 del D.Lgs. 163/06, possono essere deferite ad arbitri come riportato nei termini dell'art. 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., sono devolute al Foro di Trapani.

Nelle more della risoluzione delle controversie l' Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 33_ Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori – Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 c.c. e art. 132, comma 4, D.Lgs. 163/2006.

Inoltre la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e s.m.i. e al decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i., o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell' Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell' Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall' Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno

documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori (art. 116 D.Lgs 163/06), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all'art. 116, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 produrranno, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende, secondo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 34_ Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.

- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n.145 (per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia e del Comune nei quali devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
- Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
- il D.Lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) e s.m.i.;
- DLgs 196/2003, in tema di trattamento di dati personali;
- la Legge n.136 del 13/08/2010, modificata dal D.L. 12/11/2010, n.187, convertito con L. n.271 del 17/12/2010;

PRESCRIZIONI TECNICHE ED ESECUTIVE

1_Obiettivo del progetto

L'obiettivo del progetto è quello di realizzare alcune opere di urbanizzazione nel civico cimitero comunale di Policoro, specificamente le rampe per l'accesso dei cittadini diversamente abili comprensivi di cordoli laterali e la pavimentazione delle aree pedonali cimiteriali individuate nella tavola 4.

1.1_ Tecnologia prevista

La pavimentazione e gli scivoli per l'accesso dei cittadini diversamente abili saranno realizzati in masselli autobloccanti di cemento vibrato; la pavimentazione sarà messa in opera su un sottofondo di sabbia di cava data in opera così come meglio specificato nel paragrafo *“caratteristiche della pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento vibrato”*

Per la collocazione dei vettori in cemento per l'esterno si deve preventivamente eliminare le piastrelle esistenti lungo il percorso prestabilito e successivamente collocare un massetto di sottofondo.

Gli scivoli da realizzare sono sia sul marciapiede antistante l'aerostazione che sul marciapiede prospiciente (come si può desumere dagli elaborati grafici). Sul marciapiede prospiciente attualmente lo stato di finitura è rappresentato da asfalto e lo scivolo dovrà essere realizzando il materiale in eccesso, realizzando un massetto di sottofondo e piastrellando con piastrelle simili a quelli esistenti negli altri scivoli. Sul marciapiede antistante l'aerostazione lo stato di finitura è rappresentato da piastrelle in gres porcellanato che devono essere asportate e possibilmente riutilizzate per la pavimentazione dello scivolo. Nel caso in cui non fosse possibile riutilizzarli si dovranno utilizzare piastrelle il più simili possibili.

Nei punti in cui dovranno collocarsi le due tettoie si dovrà preventivamente effettuare uno scavo a sezione obbligata e a mano, realizzare un basamento in c.a. piastrellare con pavimenti simili a quelle esisti.

1.2_ Procedimento di lavorazione - Prescrizioni

L'assuntore dei lavori dovrà garantire un procedimento di lavorazione tale da non determinare danneggiamenti, sia parziali che totali, alle parti non interessate ai lavori.

1.3_ Accettazione macchinari, attrezzature e mezzi ausiliari

E' a discrezione della Direzione Lavori richiedere, prima dell'inizio dell'intervento e su un'area di prova eventualmente distinta dalla zona di lavorazione, l'effettuazione di una "lavorazione campione" atta a determinare l'efficienza dell'attrezzatura utilizzata in termini di qualità della lavorazione.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, tutta l'attrezzatura da impiegare dovrà essere preventivamente accettata dalla Direzione Lavori.

1.4_Pulizia della zona di lavoro

L'attrezzatura impiegata dall'appaltatore dovrà garantire una perfetta contemporanea raccolta di ogni detrito o residuo della lavorazione, al fine di garantire un'immediata agibilità dell'aerostazione nelle normali condizioni di sicurezza.

1.5_ Smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata

Il materiale di risulta dovrà essere trasportato a rifiuto fuori dal civico cimitero comunale ed in discariche abilitate, in ottemperanza alla normativa vigente in materia.

Il costo di conferimento dei rifiuti e delle eventuali analisi del materiale per la discarica sarà a carico del assuntore dei lavori, che dovrà consegnare alla D.L. i certificati di avvenuto conferimento. La mancata consegna della citata documentazione determina la mancata emissione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione.

1.6_ Mobilità delle attrezzature impiegate

Tutti i mezzi impiegati per la lavorazione dovranno poter essere allontanati dal civico cimitero comunale, in qualsiasi momento, in un tempo massimo di 15 minuti, a semplice comunicazione della Direzione Lavori.

In questo lasso di tempo il civico cimitero dovrà inoltre essere sgombero da residui della lavorazione e quindi perfettamente agibile.

Ogni eventuale dimenticanza di attrezzi di lavoro nell'area interessata sarà imputata sia civilmente che penalmente a carico dell' Assuntore dei lavori.

1.7_ Tempi di lavorazione

I lavori dovranno essere eseguiti nei tempi e negli orari stabiliti dalla Direzione lavori e secondo le indicazioni del presente CSA; esse dovranno avvenire negli orari e nei giorni di apertura al pubblico del civico cimitero senza che l' Assuntore dei lavori abbia nulla a pretendere.

1.8_ Ritardi di lavorazione

Essendo fondamentale il mantenimento dei termini accordati, prima dell'aggiudicazione del contratto saranno valutate le garanzie che l'assuntore dei lavori potrà offrire alla Committente per ciò che riguarda l'attrezzatura da impiegare, l'esperienza in questo tipo di lavoro e la disponibilità di macchinari.

1.9_ Altri obblighi specifici dell'Appaltatore

Ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa della Committente, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati e degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.81/08 e succ. modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

2_CARATTERISTICHE DELLA PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO VIBRATO.

2.1_ Qualità dei materiali: provenienza, impiego e controllo.

I materiali da impiegare, il loro impiego ed i controlli effettuati sugli stessi saranno conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti vigenti e dalle norme contenute nel presente Disciplinare.

Per la provvista di materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del *Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici* approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/4/2000 .

In ogni caso i materiali, prima della loro collocazione in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori.

Quando la Direzione Lavori avesse rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

I controlli richiesti dalle norme vigenti, o comunque ordinati dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore saranno a carico dell'Appaltatore.

Le spese saranno tutte a carico dell'Appaltatore, il quale risponderà della buona riuscita delle opere anche con i risultati positivi dei controlli.

2.2_ Indicazione sulle lavorazioni per la posa in opera della pavimentazione in masselli autobloccanti e caratteristiche tecniche dei materiali da utilizzare.

2.2.1_ Descrizione dell'intervento e delle lavorazioni

Il progetto esecutivo ha per oggetto la realizzazione della pavimentazione di alcune aree pedonali nel civico cimitero di Policoro e la realizzazione delle rampe di accesso per cittadini diversamente abili alle suddette aree; nello specifico le opere consisteranno in:

- Demolizione della pavimentazione esistente.
- Parziale demolizione di sottofondo esistente in cls per deflusso delle acque

meteoriche e per la realizzazione delle rampe (DM 503/96 e smi)

- Demolizione e sostituzione dei cordoli in pietra esistenti
- Impermeabilizzazione del perimetro delle cappelle gentilizie e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati
- Realizzazione del sottofondo in sabbia di cava data in opera
- Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrato

2.2.1.1_ Demolizione delle pavimentazioni esistenti

La demolizione della pavimentazione esistente dovrà essere eseguita in conformita' a quanto indicato nel progetto grafico.

La demolizione delle pavimentazioni esistenti avverrà con i mezzi idonei adeguati all'opera e i materiali di risulta saranno conferiti in discarica autorizzata a spese dell'Appaltatore.

2.2.1.2_ Demolizione di sottofondo esistente in cls per il deflusso delle acque meteoriche e per la realizzazione delle rampe per diversamente abili

La demolizione del sottofondo esistente in calcestruzzo dovrà essere eseguita in conformita' a quanto indicato nel progetto alla tavola 9.

La demolizione parziale del massetto esistente, con tagli delimitati fino a 15 cm per il deflusso delle acque meteoriche e per la realizzazione delle rampe per disabili avverrà con i mezzi idonei alla riuscita dell'opera; i materiali di risulta saranno conferiti in discarica autorizzata a spese dell'Appaltatore.

2.2.1.3_ Demolizione e sostituzione dei cordoli in pietra esistenti

La demolizione ovvero sostituzione dei cordoli in pietra esistenti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni grafiche.

I cordoli divelti saranno sostituiti con altri cordoli identici per dimensione forma e

materiale e colore.

I materiali di risulta saranno conferiti in discarica autorizzata a spese dell'Appaltatore.

2.2.1.4_ Impermeabilizzazione del perimetro delle cappelle gentilizie e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.

Lungo il basamento delle cappelle gentilizie esistenti, secondo le indicazioni grafiche, dovrà essere messa in opera una georete dreno protettiva in polietilene ad alta densità, del tipo *fondaline*, per evitare il contatto diretto tra la sabbia, i masselli autobloccanti e i muri perimetrali delle cappelle gentilizie esistenti; la impermeabilizzazione prevista ha la finalità di evitare la risalita per capillarità dell'acqua ovvero dell'umidità di cui, sia i masselli autobloccanti che la sabbia su cui sono allettati, potrebbero impregnarsi provocando muffe di umidità all'interno delle cappelle stesse.

Sarà tassativo che la messa in opera delle *georete* dreno protettiva avvenga prima della realizzazione del massetto di sottofondo in sabbia di cava e della messa in opera della pavimentazione in masselli autobloccanti.

2.2.1.5_ Realizzazione del sottofondo in sabbia di cava data in opera e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.

La posa della sabbia di cava sarà eseguita sistematicamente.

Lo strato di allettamento dei masselli autobloccanti sarà costituito da sabbia di cava, umida, non calcarea , con granulometria di 0,5 mm; lo strato sarà staggiato secondo le quote e le pendenze previste e riportate nella tavola 8; lo spessore massimo dello strato di allettamento non dovrà mai superare i 5 cm.

La compattazione del sottofondo di sabbia avverrà soltanto dopo che l'Impresa avrà accertato che il contenuto in acqua sia prossimo a quello ottimale indicato nel progetto esecutivo e nella scheda tecnica del materiale impiegato; il grado di compattazione della sabbia sarà quello indicato sui disegni esecutivi e nella

scheda tecnica del materiale impiegato; il tipo, le caratteristiche e il numero dei mezzi di compattazione nonché le modalità esecutive di dettaglio (numero di passate, velocità operativa, frequenza), dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione della Direzione Lavori; la compattazione dovrà essere condotta con metodologia atta ad ottenere un addensamento, uniforme: a tale scopo i rulli, anche se azionati a mano, dovranno operare con sistematicità lungo direzioni parallele garantendo una sovrapposizione fra ciascuna passata e quella adiacente pari almeno al 10% della larghezza dei rulli.

La compattazione a tergo delle cappelle gentilizie dovrà essere tale da escludere una riduzione nell'addensamento e nel contempo il danneggiamento delle opere stesse e dello strato di georete dreno protettiva in polietilene, pertanto, a tergo dei manufatti si useranno mezzi di compattazione leggeri quali rulli azionati a mano, provvedendo a garantire i requisiti di deformabilità e densità richiesti anche operando su strati di spessore ridotto.

Qualora si dovessero manifestare erosioni di sorta, l'Impresa dovrà provvedere al restauro delle zone ammalorate a sua cura e spese e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dalla Direzione Lavori.

2.2.1.6_ Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrato e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.

I masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, saranno della tipologia a "UNI" colore grigio, spessore pari a 6 cm, dimensioni 25 cm X 8,3 cm, marcati CE (a norma UNI EN 1338/1339), finitura "quarzo", prodotti solo con inerti naturali da Azienda con certificazione di prodotto ICMQ per i pavimenti e certificata ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Certificazione Ambientale).

Lo strato di finitura deve essere realizzato con inerti di quarzo selezionati e granulometria massima di 2 mm.

Il sistema delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere conforme a quello già realizzato con i cordoli di pietra esistenti.

Una volta sistemati i masselli autobloccanti, secondo lo schema di posa previsto in

progetto, si procederà alla sigillatura dei giunti con sabbia asciutta di intasamento con una granulometria compresa tra i 0,2 mm e 0,4 mm.

Per il superamento delle barriere architettoniche, per quanto specificamente previsto dal DPR 503/1996 e smi i masselli autobloccanti in calcestruzzo vibro compresso dovranno possedere un coefficiente di attrito BCRA > 0.60 ed un valore del coefficiente USRV > 45 (ai sensi della UNI-EN 1338/1339); gli elementi della pavimentazione dovranno presentare giunti di larghezza massima di 5 mm e dovranno essere complanari e i risalti dovranno essere contenuti nei 2 mm di altezza.

2.3_ Indicazione di posa in opera delle rampe di accesso alle aree da pavimentare per utenti diversamente abili

2.3.1_ Descrizione dell'intervento e delle lavorazioni

Il progetto esecutivo ha per oggetto la realizzazione della pavimentazione di alcune aree pedonali nel civico cimitero di Policoro; nello specifico le opere consisteranno in:

- Realizzazione di fondazione in misto granulare per la realizzazione delle rampe per utenti diversamente abili
- Realizzazione di massetto di calcestruzzo con rete elettrosaldata per le rampe per utenti diversamente abili
- Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale per l'accesso degli utenti diversamente abili
- Realizzazione dei cordoli delle rampe di raccordo con il piano stradale per l'accesso degli utenti diversamente abili

2.3.1.1_ Realizzazione di fondazione in misto granulare per la realizzazione delle rampe per diversamente abili e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.

La posa del misto granulare stabilizzato per fondazione delle rampe per disabili avverrà dopo la demolizione del massetto in cls esistente e il relativo scavo. Lo

spessore complessivo dell'inerte per fondazione sarà di 12 cm e sarà conforme a quanto indicato nella tavola 11.

2.3.1.2_ Realizzazione di massetto di calcestruzzo con rete elettrosaldata per le rampe dei diversamente abili e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati.

Il massetto di sottofondo in calcestruzzo per la realizzazione delle rampe per disabili avrà uno spessore complessivo di 8 cm; esso sarà dato in opera, ben battuto e spianato a frattazzo rustico con cemento tipo 325 a 2 q.li per mc di impasto, posato su terreno naturale (vedi art.10), esso sarà regolarizzato omogeneamente per tutta la superficie.

2.3.1.3_ Realizzazione di rampe di raccordo con il piano stradale per l'accesso degli utenti con ridotte o assenti capacità motorie e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati

Le rampe di raccordo tra le aree perimetrali e il piano stradale saranno realizzate così come previsto nelle tavole 7 e 11.

I masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso doppio strato, della tipologia a "UNI" colore terra di siena, spessore pari a 6 cm, dimensioni 25 cm X 8,3 cm, marcate CE (a norma UNI EN 1338/1339), finitura "quarzo" prodotti solo con inerti naturali da Azienda con certificazione di prodotto ICMQ per i pavimenti e certificata ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Certificazione Ambientale).

Lo strato di finitura deve essere realizzato con inerti di quarzo selezionati e granulometria massima di 2 mm.

Le pendenze delle rampe, conformemente a quanto stabilito dal DPR 503/96, dovranno essere realizzate secondo le indicazioni contenute nella tavola 10.

Una volta sistemati i masselli autobloccanti, secondo lo schema di posa previsto in progetto, si procederà alla sigillatura dei giunti con sabbia asciutta di intasamento con una granulometria compresa tra i 0,2 mm e 0,4 mm.

Per il superamento delle barriere architettoniche, per quanto specificamente

previsto dal DPR 503/1996 e s.m.i. i masselli autobloccanti in cemento vibro compresso costituenti le rampe ovvero i cordoli dovranno possedere un coefficiente di attrito BCRA > 0.60 ed un valore del coefficiente USRV > 45 (ai sensi della UNI-EN 1338/1339).

2.3.1.4 _ Realizzazione dei cordoli delle rampe di raccordo con il piano stradale per l'accesso degli utenti con ridotte o assenti capacità motorie e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati

I cordoli dovranno essere in calcestruzzo vibrocompressso doppio strato marcati CE (a norma UNI EN 1340), tipologia "cordolo basso" 12/15 dimensioni $100 \times (12/15) \times 12$ cm, finitura "Quarzo" (la superficie in vista deve essere realizzata con inerti di quarzo selezionati di granulometria massima 2 mm), colore "Terra di Siena", prodotti solo con inerti naturali da Azienda certificata ISO 9001 (Qualità) e ISO 14001 (Certificazione Ambientale).

Per il superamento delle Barriere Architettoniche dovrà possedere un coefficiente d'attrito BCRA (DM 236 del 14/06/89) > 0.60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 45 .

Lo schema di posa sarà quello indicato nella tavola 10; i cordoli saranno allettati su un bauletto di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc di cemento 325.

Per maggiori precisazioni si veda la tavola 6.